MISURE URGENTI PER LA SCUOLA, L'UNIVERSITA', LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Art. 3-bis

Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola

Versione in vigore dal 26 novembre 2002, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale
Estremi	Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-scuola-l-universita-la-ricerca-scientifica-e/art-3-bis-definizione-della-posizione-giuridico-amministrativa-di-alcune

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it